

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDI

DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE			PAG.
Congedo:	PAG.		
PRESIDENTE	2172		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose. (2900)	2172	Trasferimento al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - delle attività e passività del soppresso istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. (2884)	2175
PRESIDENTE	2172, 2173	PRESIDENTE	2175, 2176
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	2172, 2173	MAROTTA, <i>Relatore</i>	2175, 2176
AMENDOLA PIETRO	2172	CAVINATO	2176
CORBINO	2172	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		CASTELLI AVOLIO: Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione, e proroga del termine per l'esecuzione del detto piano. (2693)	2178
Provvidenze a favore dei grandi invalidi fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera b, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera b), della legge 4 maggio 1951, n. 306. (2921)	2173	PRESIDENTE	2178, 2179, 2181
PRESIDENTE	2173, 2174, 2175	TROISI, <i>Relatore</i>	2178, 2179, 2180
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	2173, 2174, 2175	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2178
WALTER	2174, 2175	CHIOSTERGI	2178
MANNIRONI	2174	CASTELLI AVOLIO	2178
CHIOSTERGI	2174, 2175	Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
		Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404. (2518)	2181

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

	PAG.
Autorizzazione di ulteriore assegnazione di un miliardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, concernente l'acquisto o costruzione di case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2862).	2181
PRESIDENTE	2181
SULLO, <i>Relatore</i>	2181
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2181

La seduta comincia alle 9,45.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Biasutti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose. (2900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Prego il relatore, onorevole Balduzzi, di comunicare alla Commissione i dati che gli erano stati richiesti nella precedente seduta del 10 corrente mese.

BALDUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto richiestomi nella precedente seduta del 10 ottobre 1952, sono in grado di precisare che il patrimonio dell'Ente, realizzato alla data del 15 ottobre 1952, ammonta a lire 528.611.162, di cui lire 307.531.000 investite in titoli di Stato, lire 219.801.034 in deposito presso l'Istituto di emissione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, relativo alla messa in liquidazione del citato ente, lire 100 mila quale fondo cassa per piccole spese, e le restanti lire 1.179.128 in deposito presso gli istituti di credito di diritto pubblico.

L'ufficio stralcio da costituirsi presso la Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, ha l'incarico di proseguire e di chiudere le operazioni di liquidazione dell'Ente, e soprattutto di seguire le pratiche nuove in sospeso.

Vi sono infatti numero sei pratiche che riguardano vertenze in sede giudiziaria relative a mancate consegne di vino alle Forze armate; numero otto sentenze, pure in sede giudiziaria, relative a mancato versamento di contributi da parte di distillatori per circa 3 milioni e 800 mila lire; numero dieci vertenze relative a contributi vinacce per circa 2 milioni di lire.

All'attivo poi figurano, sempre alla data del 15 ottobre 1952, lire 365.977 per beni mobili, mentre i crediti ammontano a lire 62.811.397.

Abbiamo poi in pendenza un procedimento penale contro un ex dipendente appropriatosi indebitamente di lire 200 mila di pertinenza dell'Enadistil; un altro procedimento avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, instaurato da un ex dipendente.

Dei giudizi di cui sopra, oltre quelli in sede di esecuzione, 19 sono stati già spediti per sentenza.

In merito alla richiesta circa il compenso che sarebbe stato fissato per il liquidatore, mi è stato riferito che in virtù dell'articolo 32 del citato decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, il Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministero del tesoro stabilì un compenso mensile a favore del commissario liquidatore in misura pari allo stipendio percepito da un funzionario dello Stato di grado IV.

Da ciò che ho brevemente esposto risulta che si tratta di creare un ufficio stralcio presso la Ragioneria generale dello Stato in modo da poter seguire e concludere le cause ancora pendenti. Dato che si realizzerebbero delle economie e considerato altresì che vi è il parere favorevole della IX Commissione permanente (Agricoltura), invito i colleghi ad approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Siamo d'accordo sul merito del provvedimento. Domando solo se sia possibile fissare un termine per la chiusura definitiva della liquidazione dell'ente.

BALDUZZI, *Relatore*. Ho già detto che vi sono delle cause pendenti.

CORBINO. Perché dette cause non si transigono? L'ufficio stralcio costerà in un anno il quadruplo dell'ammontare di ciò che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

indebitamente si è appropriato l'ex dipendente. Anche le gestioni commissariali costano notevolmente.

PRESIDENTE. È in corso un giudizio penale che potrebbe essere sollecitato, mentre vi è un ricorso in sede giurisdizionale presso il Consiglio di Stato in merito al quale l'Amministrazione competente potrebbe rivolgersi al Presidente del Consiglio stesso per farne affrettare la decisione.

BALDUZZI, Relatore. Faccio notare al rappresentante del Governo che i fondi giacenti presso l'istituto di emissione sono infruttiferi. È ovvia la antieconomicità del fatto, tanto più che lo Stato è debitore verso istituti di credito per sovvenzioni che si è fatto dare per facilitare, ad esempio, l'attività della Gestione Raggruppamento Autocarri (G. R. A.) per la cui sovvenzione paga notevoli interessi. Ad ogni modo così è stabilito dalla legge, nè è facile ovviare a tale inconveniente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per il proseguimento e la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, previste dal decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, è costituito presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) un ufficio stralcio, cui sarà preposto un funzionario del Ministero stesso, di grado non inferiore al VI.

Alla nomina di detto funzionario viene provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.

Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Ufficio stralcio seguirà, in quanto applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297.

(È approvato).

ART. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica il commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, nominato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, per le operazioni di liquidazione dell'ente medesimo ed il Collegio dei revisori di cui all'articolo 36 del ripetuto decreto luogotenenziale.

(È approvato).

ART. 3.

Il fondo residuo dalla liquidazione del patrimonio dell'ente, giusta disposto del primo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, viene devoluto allo Stato.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, può disporre, anche durante il periodo della liquidazione, il versamento in Tesoreria delle somme che risultano depositate dall'Ente, ai sensi dell'articolo 12 del richiamato decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, presso l'Istituto di emissione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruitori di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306. (2921.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruitori di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306.

Prego il relatore, onorevole Chiaramello, di riferire, sul disegno di legge.

CHIARAMELLO, Relatore. Il provvedimento in esame tende a colmare una lacuna già sentita durante la discussione della legge 10 agosto 1950, n. 648. Si tratta di provvidenze a favore di un ristretto gruppo di ciechi, che erano stati esclusi dal beneficio dell'assegno di superinvalidità. L'aumento della spesa per il bilancio dello Stato è di circa 200 milioni di lire annue.

Il Ministro del tesoro non aveva accettato un'analoga proposta fatta al Senato perché non partiva dall'Associazione nazionale invalidi e mutilati di guerra, e ciò per non creare un pericoloso precedente. Subito dopo però l'approvazione della citata legge n. 648, vi fu un accordo per la presentazione di un provvedimento onde colmare questa lacuna, anzi a tal proposito debbo dire che era mio intendimento, quand'ero Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, chiedere una delega allo scopo di procedere alla compilazione di un testo unico che conglobasse tutte le infinite

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

norme sulle pensioni di guerra oggi suddivise in molte leggi.

Prego pertanto la Commissione di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Rilevo che all'articolo 4 si parla di un provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53. Non essendo ancora stato presentato il primo provvedimento di variazioni al bilancio, vuol dire che la dizione dell'articolo sarà completata con la emanazione della legge che ha approvato la prima nota di variazioni.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La seconda aggiunta temporanea all'assegnamento di superinvalidità, prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera B della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 100.000 annue ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'assegnamento di superinvalidità stabilito dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, è elevato, per la lettera B, da lire 291.400 a lire 331.400 annue ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il godimento dei nuovi benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° del mese successivo alla pubblicazione della legge stessa ».

WALTER. Propongo che alle parole « dal 1° del mese successivo alla pubblicazione della legge stessa » si sostituiscano le altre: « dal 1° ottobre 1952 ».

PRESIDENTE. Temo che in tal modo si complichino l'accertamento della copertura. Non so se questo suo emendamento sia di carattere essenziale; se non fosse essenziale, per non complicare le cose (dato che la prima nota di variazioni non è stata ancora presentata) sarebbe bene che lei non insistesse su questa proposta di emendamento.

WALTER. Osservo che se l'approvazione della nota di variazioni dovesse avvenire fra

tre mesi, allora l'onere di 278 milioni verrebbe a diminuire per il fatto che sono già trascorsi tre mesi. Poiché è già previsto l'onere di 278 milioni annui, non può sorgere il problema della copertura. Pertanto è giusto stabilire la decorrenza dei nuovi benefici dal 1° ottobre 1952.

CHIARAMELLO, Relatore. L'onere non può aumentare dato che il disegno di legge è stato presentato alla Presidenza il 29 settembre 1952. Quindi, automaticamente, la copertura dell'onere vi deve essere a partire dalla data suddetta. Non solo accetto l'emendamento dell'onorevole Walter, ma dico che se egli non l'avesse presentato, avrei proposto io tale emendamento. In materia di pensioni è necessario stabilire sempre una data fissa, dato che molti beneficiari vivono in piccoli centri e non possono essere tempestivamente avvertiti. Fissando invece la decorrenza dei benefici previsti da questa legge a decorrere dal 1° ottobre 1952, daremmo a tutti i valorosi mutilati la sicurezza di fruire dell'aumento con tale decorrenza.

PRESIDENTE. Il presente disegno di legge è stato presentato alla Presidenza della Camera il 29 settembre 1952. Allora si poteva prevedere che in un congruo spazio di tempo il disegno di legge sarebbe stato approvato. Non so se la data del 1° ottobre 1952 possa essere concordata. Se si volesse fissare una data certa, anziché far decorrere questi nuovi benefici dal 1° del mese successivo alla pubblicazione della legge, si potrebbe fissare la decorrenza dal 1° novembre 1952. In tal modo non sorgerebbero più dubbi circa la certezza della copertura. Credo che il Governo non abbia difficoltà ad accogliere tale proposta.

MANNIRONI. Desidero proporre la stessa data di decorrenza.

WALTER. La Commissione non deve essere così rigida. Vi sono tra coloro che attendono l'approvazione di questo disegno di legge molti ciechi o tubercolotici o privi degli arti superiori od inferiori. Una volta stabilito che la copertura della spesa è assicurata, è inutile ulteriormente discutere.

CHIOSTERGI. Prego l'onorevole Walter di non insistere. Siamo tutti desiderosi di mostrare a questi valorosi che siamo disposti ad andare loro incontro; ma nel caso in esame si tratta di spostare la data di decorrenza dei benefici proposti. Se ora usiamo ad essi un tale trattamento, dovremmo poi usarlo per tutti gli altri invalidi, ossia agli invalidi del lavoro, ecc. Non è questo il compito della nostra Commissione. La proposta dell'onorevole Pre-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

sidente mi sembra che possa essere accettata. Pertanto rinnovo al collega onorevole Walter la preghiera di non insistere.

WALTER. Desidero mantenere la mia proposta di emendamento.

CHIOSTERGI. In tal modo la decorrenza della legge è retroattiva. Io ho sempre protestato contro tale procedimento.

PRESIDENTE. Osservo che non si tratta di retroattività della legge, ma dell'attuazione retroattiva della legge, il che è una cosa diversa. A me, soprattutto dal posto che ora temporaneamente occupo, corre l'obbligo di rammentare ai colleghi che diverse leggi hanno avuto effetto retroattivo: ricordo, ad esempio, che, quando abbiamo approvato il disegno di legge recante miglioramenti economici agli impiegati dello Stato, abbiamo seguito il principio dell'applicazione retroattiva della legge. Quindi non credo che la questione sollevata circa la retroattività abbia fondamento.

WALTER. La stessa legge 10 agosto 1950, n. 648, è stata approvata con decorrenza retroattiva dal 1° marzo 1950.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento proposto dallo onorevole Walter, ossia di sostituire le parole « dal 1° del mese successivo alla pubblicazione della legge stessa » con le altre « dal 1° ottobre 1952 », cosicché il testo dell'articolo 3 verrebbe ad essere il seguente: « Il godimento dei nuovi benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° ottobre 1952 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'onere di 278 milioni di lire annue derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1952-53, con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

CHIARAMELLO, *Relatore*. Poiché il primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione per il corrente esercizio non è stato ancora presentato al Parlamento — e non potrebbe esserlo fino a che tutti i bilanci non siano stati approvati dalle due Camere — per evitare un rinvio dell'esame del disegno di legge, propongo che al primo comma, dopo le parole « per l'esercizio predetto », siano ag-

giunte le altre « approvato con legge... », di modo che questo disegno di legge possa intanto essere esaminato al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 che, con l'emendamento proposto dal relatore, verrebbe ad avere la seguente formulazione:

« L'onere di 278 milioni di lire annue derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1952-53, con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio predetto, approvato con legge

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA.

Discussione del disegno di legge: Trasferimento al Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — delle attività e passività del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. (2884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasferimento al Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — delle attività e passività del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

L'onorevole Marotta ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame concerne il trasferimento al Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — delle attività e passività del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. Questo Istituto sorse dalla trasformazione della sezione temporanea annessa alla sede dell'Istituto di credito agrario per la Calabria. Nel 1906, a seguito del terremoto del 1905, all'Istituto di credito agrario per la Calabria fu affidato anche il compito di concedere mutui ipotecari di favore ai danneggiati dal terremoto del 1905 e fu quindi creata una sezione temporanea per l'attuazione di queste disposizioni. Que-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

sta sezione si divide poi in due succursali, una a Reggio Calabria e l'altra a Cosenza. La succursale di Reggio Calabria con legge 13 luglio 1910, n. 466, fu trasformata in Istituto autonomo per i danneggiati dal terremoto della Calabria. A tal proposito ricordo che vi furono altri terremoti in Calabria, nel 1907 e nel 1908.

L'Istituto ebbe dallo Stato, dal Banco di Napoli e attraverso pubbliche sottoscrizioni a favore dei terremotati un fondo di dotazione, nonché dei contributi annui per trent'anni dallo Stato e dal Banco di Napoli. Esso esercitò la sua attività fino al 1931, anno in cui fu posto in liquidazione con l'intesa che, ultimata la liquidazione, tutto il residuo delle attività sarebbe passato all'Istituto di credito agrario per la Calabria, istituto che fu poi assorbito dal Banco di Napoli. Pertanto le attività e le passività residue di questo Istituto debbono essere trasferite al Banco di Napoli il quale ha sollecitato tale passaggio che si ritiene opportuno perché il Ministero del tesoro, che sta curando la liquidazione, ha dovuto destinare una parte del proprio personale a questo settore, mentre, invece, trasferendo la liquidazione al Banco di Napoli, verrebbe a cessare tale situazione.

Aggiungo, infine, che la IX Commissione permanente (Agricoltura), nella seduta del 15 corrente, ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Ritengo, quindi, che si possa approvare senz'altro il provvedimento ora esaminato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Il giorno successivo alla scadenza di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge avrà termine la liquidazione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria affidata al Ministero delle finanze con il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 860.

Sotto la stessa data le attività e passività del suddetto Istituto sono trasferite al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario.

I diritti di credito spettanti all'Istituto suindicato in virtù dei contratti di mutuo stipulati tra l'Istituto stesso ed i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria o loro aventi causa sono trasferiti al Banco di Napoli, Se-

zione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le agevolazioni in materia di garanzie e di riscossione dei crediti relativi a tali diritti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

I beni immobili descritti nell'elenco annesso alla presente legge e compresi tra le attività di cui al precedente articolo sono senz'altro trasferiti in proprietà al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

I locali che nell'elenco di cui al precedente articolo 2 sono descritti al n. 1 lettere *a*) e *b*), sono assegnati in uso gratuito, per la durata di anni dieci dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale del Tesoro per le sue esigenze.

Saranno a carico del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, tutti gli oneri e le spese concernenti i locali che a norma del precedente comma sono concessi in uso gratuito alla Direzione generale del Tesoro, comprese quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la provvista dell'acqua, per il servizio di portierato e per l'illuminazione della scala.

I locali cui si riferisce l'articolo dianzi letto sono quelli situati in Roma, via Palestro e via Vicenza. La Direzione del tesoro si riserva l'uso gratuito dei locali di via Palestro per la durata di dieci anni allo scopo di compensare l'Erario delle spese sostenute per provvedere alla gestione dell'Istituto.

CAVINATO. Vorrei poter conoscere chi si avvantaggia di tale soluzione.

MAROTTA, Relatore. Tali beni dovevano passare all'Istituto per il credito agrario della Calabria. Ora le attività di detto Istituto sono state assunte dal Banco di Napoli, il quale naturalmente gode anche dei diritti che spettano all'Istituto stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 già letto.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

Passiamo all'esame dei rimanenti articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

Gli atti e documenti per il trapasso dei beni e delle attività e passività di cui ai precedenti articoli ed ogni altro atto inerente sono esenti da tassa di bollo e sono soggetti soltanto a tassa fissa di registro ed ipotecaria. In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 5.

Resta attribuito alla Direzione generale del Tesoro il compito di provvedere al riscontro ed alla liquidazione delle quote semestrali del contributo dello Stato nell'ammortamento dei

mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria nonché delle quote del contributo stesso cedute dal detto Istituto al Tesoro dello Stato ed alla Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

ART. 6.

Sono devoluti al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, le facoltà, i compiti e le attribuzioni conferiti all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 666.

La Direzione generale del Tesoro invigilerà sulla utilizzazione del fondo, di cui al succitato decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 666.

(È approvato).

Do lettura della tabella annessa:

ELENCO DEI BENI IMMOBILI DELL'ISTITUTO VITTORIO EMANUELE III PER I DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DI REGGIO CALABRIA, IN LIQUIDAZIONE, CHE VENGONO TRASFERITI AL BANCO DI NAPOLI, SEZIONE DI CREDITO AGRARIO

N. d'ordine	NATURA DEGLI IMMOBILI	UBICAZIONE	DATI CATASTALI	
			Numero della partita	Numeri di mappa
1	Palazzina composta: a) di un sotterraneo (vani 10), di un pianterreno (vani 6) di un primo piano (vani 10) e di un secondo piano (vani 12); b) di quattro vani al terzo piano occupati dalla Direzione generale del Tesoro; c) di nove vani al terzo piano affittati alla Società Aeronautica ingegner Ambrosini; d) di un quarto piano (vani 4) destinato ad alloggio del portiere.	Roma - Via Palestro, n. 68	143632 (già) 105876	2869-1
			id.	2869-2
			id.	id.
			id.	id.
2	Fabbricato retrostante la palazzina suindicata, a questa unito mediante un ponte metallico e composto di un piano terreno e di un primo piano (vani 9 ed accessori).	Roma - Via Palestro, n. 68	id.	3200
3	Giardino adiacente ai fabbricati di cui ai precedenti numeri 1 e 2.	Roma - Via Palestro, nn. 68 e 70	id.	id.
4	Fabbricato composto di 3 vani a pianterreno e di 5 vani al primo piano.	Roma - Via Vicenza, nn. 27, 27-a, 27-b	id.	2742-1 e 2742-2
5	Piccolo vano a pianterreno situato nel giardino di cui al precedente n. 3 ed utilizzato come ripostiglio.	Roma - Via Palestro, n. 70	—	—

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Castelli Avolio: Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione e proroga del termine per l'esecuzione del detto piano (2693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Castelli Avolio: Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione, e proroga del termine per l'esecuzione del detto piano.

Il relatore, onorevole Troisi, ha facoltà di riferire.

TROISI, Relatore. Noi ci occupammo già di questa proposta di legge nella seduta, in sede referente, del 9 luglio 1952, nella quale fu chiesta l'assegnazione in sede legislativa. Al testo originario è stato sostituito un nuovo testo sul quale io riferisco. Si tratta di un aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, la quale contiene norme per il piano di risanamento di un rione di Teramo. Alcuni aggiornamenti hanno carattere formale, altri sostanziale. Ha carattere formale l'aggiornamento di cui si fa cenno all'articolo 2: invece di chiedere il parere dell'ufficio tecnico erariale di Chieti, ai fini della determinazione del corrispettivo per la espropriazione, lo si chiede alla sezione staccata, che è a Teramo.

All'articolo 3 si parla dell'esenzione dalle tasse di bollo.

Gli aggiornamenti di carattere sostanziale si riferiscono invece all'entità del mutuo da contrarre. La legge del 1939, autorizzava il comune di Teramo a contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti per un importo di 2 milioni e 850 mila lire. È stata già concessa una parte di tale somma, e precisamente lire 570 mila. Gli eventi bellici non hanno più consentito di utilizzare la somma restante. Ecco perché questa proposta di legge si inserisce nel provvedimento precedente. Si propone che il comune di Teramo venga autorizzato a contrarre mutui per la durata di 30 anni, per la somma complessiva di 200 milioni. Per l'esercizio 1952-53 la somma è di 60 milioni di lire. Il concorso dello Stato nel pagamento degli inte-

ressi viene determinato nella misura del 4 per cento. La copertura viene riferita al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, cioè al fondo speciale destinato a finanziare provvedimenti in corso. Questa è la parte sostanziale della proposta di legge. Si tratta di aggiornare le cifre contenute in un precedente provvedimento legislativo. La copertura per il corrente esercizio è stabilita nella misura di 2 milioni e 400 mila lire.

Ritengo che il provvedimento si possa approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rende conto dell'importanza del problema che dovrebbe essere risolto dalla proposta di legge e si rende anche conto della modestia della somma richiesta. Però deve dare parere contrario. Con l'approvazione di questa proposta si verrebbe a creare un precedente che potrebbe essere invocato da numerose altre città. Ritengo che la legislazione attuale comprenda disposizioni atte a risolvere la questione di Teramo.

CHIOSTERGI. Per ciò che riguarda i precedenti, mi pare che ve ne siano altri, per cui non aggiungiamo niente a quello che c'è già. D'altra parte mi sembra che la situazione di Teramo meriti il nostro appoggio. Considerato pertanto che non si aggiunge niente ai precedenti che già esistono e data la modestia della somma, il Governo non dovrebbe insistere sul suo atteggiamento negativo.

CASTELLI AVOLIO. Ringrazio l'onorevole Troisi per la relazione esaurientemente svolta nel suo precedente intervento in sede referente e per il riassunto che della stessa relazione egli ha testè fatto. Tengo a sottolineare che non si tratta di una nuova legge. Questa esiste. Alla legge, come ha ricordato il relatore, è stata data attuazione. Non si è potuto completare il risanamento del quartiere di cui trattasi che si trova al centro di Teramo, in quanto nel 1940 vennero sospese le costruzioni e le ricostruzioni. Quindi è da tenere ben presente il fatto che disposizioni esistono. Si tratta semplicemente di un adeguamento monetario. La somma stabilita nella proposta di legge è stata ridotta al minimo. Al testo originario è stato sostituito un nuovo testo il quale, anche nel suo aspetto finanziario, ha delle modifiche che sono state introdotte per far sì che la legge, già esistente, divenga efficiente.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

Il sottosegretario di Stato, onorevole Avanzini, ha detto che il Governo si oppone al provvedimento per non creare precedenti. Ma questo non può avvenire, perché si tratta di una legge esistente, e mai abrogata; anzi è stata data già attuazione a detta legge. Esistono precedenti simili: infatti vi sono altre disposizioni le quali hanno dato appunto esecuzione a leggi rimaste in sospeso per gli eventi bellici.

Vi è una aggiunta: nei confronti della legge precedente, è detto, nell'articolo 4, che vi sarebbe anche l'esenzione dalla tassa di bollo.

Ora, io ho visto le nuove leggi, che hanno adeguato quelle già esistenti, ed in esse non si parla effettivamente dell'accennata esenzione; perciò io pregherei la Commissione di non approvare tale esenzione, che potrebbe significare una certa discordanza rispetto alle altre leggi che abbiamo già approvato.

Ciò detto, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare la proposta di legge, che è indispensabile, soprattutto considerando le particolari necessità in cui si trova la città di Teramo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Secondo gli emendamenti già presentati dal proponente si intende che l'articolo 1 resterebbe soppresso; l'articolo 2 verrebbe modificato, cioè al primo comma verrebbe soppressa la parola « predetto » e aggiunte dopo la parola « legge » le altre parole « 6 giugno 1939, n. 1049 ».

TROISI, Relatore. Il Ministero dei lavori pubblici ha fatto sapere che non ha nulla da obiettare al riguardo. Avverto i colleghi che faccio mie le proposte di emendamento presentate dal proponente onorevole Castelli Avolio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la soppressione dell'articolo 1 secondo la proposta del proponente fatta propria dal relatore.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2 che ora diventa 1:

« L'alinea di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 6 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« a) il prefetto della provincia di Teramo in seguito a richiesta del comune di Teramo dispone perché, in contraddittorio col comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga formulato lo stato di consistenza ed in base

ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa ».

« Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni ».

Il relatore propone, come ho dianzi detto, di sopprimere alla seconda riga la parola « predetta », aggiungendo dopo la parola « legge » le altre « 6 giugno 1939, n. 1048 », propone altresì di sopprimere al principio dell'articolo le parole « l'alinea di cui al » di modo che l'articolo stesso viene ad essere così formulato:

La lettera a) del primo comma dell'articolo 6 della legge 6 giugno 1939, n. 1048, è sostituita dalla seguente:

« a) il prefetto della provincia di Teramo in seguito a richiesta del comune di Teramo dispone perché, in contraddittorio col comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga formulato lo stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa ».

« Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 che ora diventa 2:

« Il comma 1° dell'articolo 10 della predetta legge 6 giugno 1939, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Gli atti di trapasso di immobili al comune di Teramo per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e sono soggetti ad imposta fissa di registro e ad imposta fissa di trascrizione ipotecaria ».

Il 3° comma dello stesso articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione del piano di risanamento di cui alla presente legge, il comune di Teramo è autorizzato a contrarre un mu-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

tuo con la Cassa depositi e prestiti della durata di trenta anni, per un importo non superiore a complessive lire 200.000.000, con il pagamento a carico dello Stato di una quota parte degli interessi nella misura del 4 per cento ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 10 è abrogato ».

Il relatore propone che all'articolo d'anziché si sopprima al primo comma la frase « sono esenti dalla tassa di bollo » e che il penultimo comma sia sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione del piano di risanamento di cui alla presente legge, il comune di Teramo è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti della durata di trentacinque anni, per un importo complessivo di lire 200.000.000, con il pagamento a carico dello Stato di un contributo costante in ragione del 4 per cento. Tali mutui saranno concessi in ragione di lire 60.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-53, di lire 70.000.000 nell'esercizio 1953-54 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1954-55 ».

Di conseguenza l'articolo viene ad essere così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 10 della predetta legge 6 giugno 1939, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Gli atti di trapasso di immobili al comune di Teramo per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e ad imposta fissa di trascrizione ipotecaria ».

Il terzo comma dello stesso articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione del piano di risanamento di cui alla presente legge, il comune di Teramo è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti della durata di trentacinque anni, per un importo complessivo di lire 200.000.000, con il pagamento a carico dello Stato di un contributo costante in ragione del 4 per cento. Tali mutui saranno concessi in ragione di lire 60.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-53, di lire 70.000.000 nell'esercizio 1953-54 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1954-55 ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 10 è abrogato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, diventato 3:

« Alla copertura dell'onere derivante per l'esercizio finanziario 1951-52 dalla presente legge, relativo al contributo dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo da contrarsi dal comune di Teramo con la Cassa depositi e prestiti, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal secondo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Il relatore propone che il primo comma sia sostituito dal seguente:

« Alla copertura dell'onere di lire 2.400.000, derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53, si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

Di conseguenza l'articolo viene ad essere così formulato:

« Alla copertura dell'onere di lire 2.400.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53, si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TROISI, *Relatore*. Bisogna togliere l'ultima parte del titolo della proposta di legge perché, siccome la proroga di tutti i piani regolatori si è avuta con legge generale, bisogna omettere dal titolo stesso la frase: « e proroga del termine per l'esecuzione del detto piano ». Pertanto il titolo della proposta di legge viene ad essere così formulato:

« Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo del nuovo titolo della proposta di legge dianzi letto dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolamentazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765 e decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404. (2518). Autorizzazione di ulteriore assegnazione di un miliardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, concernente l'acquisto o costruzione di case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti dal ministero delle finanze. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2862).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione dei disegni di legge:

«Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolamentazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404».

«Autorizzazione di ulteriore assegnazione di un miliardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, concernente l'acquisto o costruzione di case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze».

Prego il relatore, onorevole Sullo, di riferire su questi disegni di legge.

SULLO, *Relatore*. Per quanto riguarda questi due disegni di legge debbo osservare che non possono essere discussi perché, per quanto concerne il disegno di legge n. 2518, il Ministro delle finanze onorevole Vanoni mi ha fatto sapere che deve ancora concordare con gli organi competenti alcune eventuali modificazioni del provvedimento stesso.

Per quanto riguarda poi l'altro disegno di legge n. 2862, esso dovrebbe avere il parere della VII Commissione (Lavori pubblici), la

quale ha chiesto che invece sia sottoposto alla sua competenza primaria.

Propongo pertanto che l'esame dei due disegni di legge sia rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare ad altra seduta l'esame dei due disegni di legge nn. 2518 e 2862.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

«Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ». (2900):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Provvidenze a favore dei grandi invalidi fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera b, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera b) della legge 4 maggio 1951, n. 306». (2921):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Trasferimento al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - delle attività e passività del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria ». (2884):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1952

e della proposta di legge:

CASTELLI AVOLIO. « Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione ». (2693):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Cifaldi, Corbino, D'Agostino, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Petrilli, Ponti, Saggin, Salizzoni, Sco-ca, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vincentini, Walter.

È in congedo:

Biasutti.

La seduta termina alle 11,15.